



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 79

Data deliberazione 30-11-2016

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE

SEDUTA

DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE NORME PER LA RINUNCIA DELLA PROPRIETÀ DI UN CANE E ISTITUZIONE TARIFFE SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA CANI

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18:30**, in Albinea nella sala Consiliare del Municipio previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di Legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

GIBERTI NICO	Sindaco	Presente
IBATTICI ROBERTA	Consigliere	Presente
MENOZZI DANIELE	Consigliere	Presente
ROSSI FABIO	Consigliere	Assente
ANNOVI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
SREBERNIC SIMONE	Consigliere	Presente
BENASSI ANDREA	Consigliere	Presente
COSEDDU NOEMI	Consigliere	Presente
FERRARI GIULIA	Consigliere	Presente
GANAPINI DAVIDE	Consigliere	Presente
MARMIROLI GIOVANNI	Consigliere	Presente
PERIA ROBERTO	Consigliere	Presente
GRASELLI LUCA	Consigliere	Presente

Assessori esterni:

Nasi Mauro	P
Caprari Simone	P
Rossi Mirella	A

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Michela Schiena** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Sig. Nico Giberti** nella sua qualità di **Sindaco** assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto nominando scrutatori i consiglieri:

Benassi Andrea

DELIBERA C.C. N. 79 DEL 30-11-2016

Ganapini Davide
MARMIROLI GIOVANNI

OGGETTO: APPROVAZIONE NORME PER LA RINUNCIA DELLA PROPRIETA' DI UN CANE E ISTITUZIONE TARIFFE SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA CANI

CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA:

- la Legge del 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" la quale stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la Legge Regionale del 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina" e successive modifiche apportate L.R. 6 aprile 2001 n. 7 L.R. 13 novembre 2001 n. 38 la quale stabilisce che:
 - è fatto divieto a chiunque di abbandonare cani;
 - i cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero;
 - in caso di rinuncia alla proprietà di un cane (compresi i cuccioli) l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero;

RILEVATO che si rende necessario ed opportuno:

- prevenire il randagismo e tutelare e controllare la popolazione canina adottando alcune norme relative alla rinuncia della proprietà di un cane;
- istituire a partire dall'anno 2017 le tariffe relative al servizio di recupero, ricovero e rinuncia della proprietà di un cane al fine di ridurre in parte i costi relativi al servizio di cattura e custodia cani randagi;

VISTO che il combinato disposto dell'art. 54 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, così come modificato dall'art. 6, D.lgs. 23.3.1998, n. 56, con l'art. 53, c. 16, L. 23.12.2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art. 28, c. 8, L. 28.12.2001, n. 448, stabilisce che i Comuni deliberano le tariffe ed i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio stesso, così stabilendo la connessione logico-funzionale tra le predette delibere, poiché l'approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate e, quindi, per la formazione del bilancio dell'ente locale;

CONSIDERATO che la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si rinviene nel D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare all'art. 42:

- comma a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- comma f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

DATO ATTO che le norme sopra citate sono state sottoposte alla valutazione della Commissione Consiliare Cultura - Ambiente - Scuola e Tempo libero nella seduta del 26 novembre 2016;

DELIBERA C.C. N. 79 DEL 30-11-2016

PRESO ATTO degli allegati pareri, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dai quali si evince che nulla osta in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

UDITI dell'Assessore esterno Mauro Nasi e dei Consiglieri: Simone Srebernic del gruppo "Uniti per Albinea" e Roberto Peria del gruppo "Movimento 5 stelle – Albinea";

DATO ATTO CHE tutti gli interventi sono riportati sul sito dell'Ente e conservati in apposito cd;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare le allegate norme per "La rinuncia della proprietà di un cane" costituite da n. 9 articoli e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'istituzione delle tariffe per il servizio recupero, ricovero e rinuncia di cani di proprietà e relativo importo per l'anno 2017 come segue:

Recupero cane catturato ritrovato vagante per la prima volta	€ 80,00 ogni cane catturato
Recupero cane catturato ritrovato vagante le successive alla prima	€ 150,00 ogni cane catturato
Diaria giornaliera per custodia (la tariffa deve essere versata anche nel caso in cui il cane rimanga per alcune ore custodito)	€ 5,00 ogni cane per giorno di custodia
Spese veterinarie di prima accoglienza se il cane rimane custodito più di 24 ore	€ 25,00 ogni cane
Spese mediche veterinarie straordinarie	Tutte quelle sostenute nel periodo di custodia
Rinuncia della proprietà di un cane (anche se cucciolo)	€ 900,00 ogni cane

3. di demandare l'aggiornamento annuo delle tariffe indicate al punto 2 alla Giunta Comunale;
4. di approvare che gli introiti derivanti dalle tariffe hanno destinazione vincolata alla riduzione dei costi di gestione del servizio di cattura e custodia cani randagi.

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, data la necessità di istituire la tariffa prima dell'inizio dell'anno 2017.

allegato

NORME PER LA RINUNCIA DELLA PROPRIETA' DI UN CANE

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale regolarmente iscritto all'anagrafe canina del Comune di Albinea, può avvalersi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. 27/00.
2. Il proprietario o detentore del cane che si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più cani deve inoltrare domanda scritta presso l'anagrafe canina indicando le cause che impediscono la detenzione del cane.
3. L'anagrafe canina verificate le motivazioni indicate nella domanda di rinuncia, la completezza della domanda stessa e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi, comunica al richiedente l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e le modalità di consegna dell'animale.
4. La rinuncia a favore del Comune avviene in forma onerosa. Resta comunque salva la facoltà del Sindaco di valutare, nell'evenienza di casi particolari segnalati e/o verificati dai servizi sociali o dall'Ausl, la possibilità di non far pagare alcunché oppure di ridurre il contributo di rinuncia stabilito, a seconda delle circostanze.
5. Al momento del ritiro dell'autorizzazione il richiedente dovrà fornire all'Anagrafe Canina la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle spese di cui al comma 4.
6. Il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra e del certificato di cessione, può consegnare il cane presso la struttura di ricovero provvedendo al trasporto con mezzi propri, salvo casi di impossibilità, da valutarsi da parte degli uffici competenti;
7. Nel caso in cui, a seguito della presentazione della domanda di rinuncia, non vi siano posti disponibili presso la struttura di ricovero, la richiesta effettuata sarà da considerarsi quiescente. L'ufficio competente redigerà una lista d'attesa in ordine cronologico di arrivo al protocollo, durante la quale la proprietà dell'animale e la relativa detenzione rimangono in capo al soggetto interessato alla rinuncia. Nell'eventualità che si rendano nuovamente disponibili posti presso la struttura di ricovero, si procederà ad evadere le richieste in stato d'attesa ad esaurimento secondo la data di presentazione; L'Amministrazione, in ordine all'evasione delle richieste quiescenti, si riserva tuttavia la facoltà di procedere all'autorizzazione delle richieste prescindendo dall'ordine di presentazione delle stesse, qualora ritenuto necessario al fine di risolvere criticità impellenti dovute alle condizioni di benessere dell'animale e/o a situazioni socio-economico-sanitarie del richiedente;
8. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani all'interessato.
9. Se la richiesta di cessione è motivata dall'aggressività del cane, l'Amministrazione Comunale segnalerà il caso al Servizio Veterinario dell'AUSL, il quale attiverà la procedura per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata, prescrivendo i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione dalle morsicature.

DELIBERA C.C. N. 79 DEL 30-11-2016

Deliberazione C.C. N° 79 del 30-11-2016

IL PRESIDENTE

Sig. Nico Giberti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Michela Schiena

PUBBLICAZIONE

Si attesta che Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale Rep. n. 1109e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Albinea li, 03-12-2016

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Michela Schiena

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta **esecutiva** il 30-11-2016

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art 134 4° comma D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

ai sensi art 134 3° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Albinea li 03-12-2016

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Michela Schiena
